



Città di Treviglio

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 142 del 2013

INDICE

PREMESSA Pag. 4

TITOLO I NORME PER GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO pag. 4

CAPO I: NORME GENERALI pag. 4

Articolo 1 – Ambito di applicazione pag. 4

Articolo 2 - Sensibilizzazione e informazione pag. 5

Articolo 3 - Tutela degli arbusti e degli alberi pag. 5

Articolo 4 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli pag. 6

Art. 5 Comportamenti vietati pag. 6

Art. 6 Distanze minime d'impianto pag. 6

Articolo 7 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica pag. 8

CAPO II: TUTELA DI PARCHI, GIARDINI ED ESEMPLARI DI PREGIO pag. 8

Articolo 8 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio pubblici e privati pag. 8

Articolo 9 - Individuazione degli arbusti e degli alberi di pregio pag. 9

Articolo 10 - Criteri per la qualificazione degli alberi di pregio pag. 9

Articolo 11 - Interventi sugli arbusti e sugli alberi di pregio pag. 9

Articolo 12 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti pag. 10

CAPO III CONDUZIONE DI AREE IN AMBITO AGRICOLO pag. 10

Articolo 13 - Interventi di riassetto idrogeologico pag. 10

Articolo 14 - Norme di tutela per le aree a conduzione agricola pag. 10

Articolo 15 – Potatura e gestione del verde spondale di rogge e riali pag. 11

CAPO IV: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI pag. 11

Articolo 16 - Finalità e ambito di applicazione pag. 11

Articolo 17 – Fruizione di parchi e giardini pag. 11

Articolo 18 - Giochi e attività sportive pag. 12

Articolo 19 - Accesso di veicoli a motore pag. 12

Articolo 20 – Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali pag. 12

TITOLO II: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO pag. 13

CAPO I GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI pag. 13

Articolo 21 – Programmazione del Verde Pubblico Urbano pag. 13

Articolo 22 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria pag. 13

Articolo 23 – Sponsorizzazione delle aree verdi da parte di Privati pag. 14

Art.24 Aree verdi soggette ad uso pubblico pag. 14

Art. 25 Divieto di installazione di pannelli pubblicitari e di cartelli stradali pag. 15

CAPO II: DIFESA DELLE PIANTE IN AREE PUBBLICHE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI CANTIERE pag. 15

- Articolo 26 - Classi di grandezza e zone di pertinenza degli alberi pag. 15
Articolo 27 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle aree verdi e delle banchine alberate pag. 15
Articolo 28 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi pag. 17
Articolo 29 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere pag. 17
Articolo 30 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pag. 18
Articolo 31 - Protezione degli alberi pag. 18
Articolo 32 - Deposito di materiali su aree pubbliche pag. 19
Articolo 33 - Strutture provvisorie pag. 19
Articolo 34 - Transito di mezzi pag. 19
Articolo 35 - Interventi sulla falda idrica pag. 19

CAPO III: ALBERATURE pag. 19

- Articolo 36 - Criteri di potatura pag. 19
Articolo 37 - Abbattimento di alberature pubbliche pag. 20
Articolo 38 - Il rinnovo programmato delle alberature pag. 21
Articolo 39 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberature pag. 22

CAPO IV: NUOVE AREE VERDI pag. 22

- Art. 40 - Criteri generali di progettazione pag. 22
Articolo 41 - Scelta delle specie vegetali per aree urbane pag. 22
Articolo 42 - Scelta degli alberi in vivaio pag. 23
Articolo 43 - Epoca e modalità d'impianto pag. 23
Articolo 44 - L'utilizzo degli arbusti pag. 24
Articolo 45 - Il verde per parcheggi pag. 24
Articolo 46 - Viali alberati pag. 25
Articolo 47 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco pag. 26
Articolo 48 - Impianto di irrigazione pag. 26

CAPO V: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA pag. 26

- Articolo 49 - Criterio della prevenzione pag. 26
Articolo 50 - Salvaguardia fitosanitaria pag. 27
Articolo 51 - Impiego di prodotti fitosanitari pag. 27

TITOLO III: VIGILANZA E SANZIONI pag. 28

- Articolo 52 - Vigilanza e Sanzioni pag. 28
Articolo 53 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore pag. 28
Tabella sanzioni pag. 29

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana e la componente vegetale ha un ruolo determinante nel definire le caratteristiche e la qualità del paesaggio. Ciò vale anche nel contesto urbano, dove il verde svolge importanti funzioni sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale. E' oramai ampiamente riconosciuto che la presenza di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora la qualità dell'aria e il ciclo delle acque, aumenta le zone d'ombra con conseguente abbassamento della temperatura estiva; la disponibilità di giardini pubblici favorisce le attività di aggregazione e ricreazione, nonché di osservazione ed educazione naturalistica.

Questi effetti positivi sono in gran parte correlati anche alla presenza del verde privato e, dunque, è necessario che anch'esso rientri in azioni di tutela e di valorizzazione.

Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche da potature contenitive per non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zone prossime alle basi alla base degli alberi, con conseguente riduzione degli scambi idrici e gassosi e maggiore riflesso del calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e caduta precoce delle foglie (filloptosi).

Le alberature storiche di Treviglio hanno un'età di impianto che si avvicina, in alcuni casi, ad un secolo di vita (si vedano i viali di Thilia hibrida argentea sulla circonvallazione interna ed esterna) e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano.

Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.

E' necessario tener conto di questi aspetti ed assumere l'obiettivo, in primo luogo, di minimizzare i danni che i diversi interventi sui fabbricati e sulle infrastrutture possono portare ai soggetti arborei e, secondariamente, di programmarne un corretto rinnovo del patrimonio vegetale allo scopo di mantenerlo inalterato nel tempo o, possibilmente, di migliorarne la qualità e la varietà.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire le azioni per la tutela e la corretta gestione del patrimonio verde pubblico e privato e di indicare i criteri per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, al fine di favorire il pieno sviluppo delle funzioni che il patrimonio vegetale svolge.

TITOLO I: NORME PER GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPO I: NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la messa a dimora, la gestione e la tutela del patrimonio vegetale pubblico e privato, al fine di migliorare la bellezza del paesaggio, favorire la salvaguardia della biodiversità ed assicurare la conservazione dei beni storici e ambientali del nostro territorio.
2. Sono escluse dalle norme che seguono le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.

3. Nel caso le attività di cui sopra vengano dismesse, gli esemplari arbustivi ed arborei che abbiano ormai acquisito le dimensioni o le caratteristiche di cui all'art.2 sono soggetti all'applicazione delle norme di tutela di cui al presente regolamento.

4. Qualora nelle aree verdi pubbliche o private siano rinvenuti o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione dei lavori deve essere indirizzata anche alla Soprintendenza Archeologica della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione promuove iniziative volte a far conoscere il patrimonio vegetale e la sua importanza, nel presupposto che le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale ed alla promozione della cultura del verde e del paesaggio.

2. In occasione della progettazione di nuove aree verdi deve essere stimolata la partecipazione dei cittadini che, in qualità di potenziali fruitori, possono indicare le soluzioni più opportune.

3. Con cadenza biennale, a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, il Dirigente del Settore Territorio trasmette al Consiglio comunale una relazione sullo stato del patrimonio vegetale cittadino e sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 3 - Tutela degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciuti importanti fattori di qualità ambientale.

2. Il Dirigente del Settore Territorio individua l'Ufficio competente per la tutela e la gestione del verde pubblico e privato, a cui devono essere inoltrate le domande relative agli interventi sugli alberi e sugli arbusti oggetto di tutela. Lo stesso Ufficio deve assicurare la diffusione ai cittadini delle informazioni necessarie per assicurare una corretta gestione degli alberi e deve dare il proprio parere in relazione a tutti gli interventi pubblici che riguardano o che hanno riflessi sul patrimonio vegetale cittadino, pubblico o privato.

3. Su tutto il territorio comunale devono essere tutelati:

- a) i parchi, i giardini, gli arbusti e gli alberi classificati dal Comune come di particolare pregio;
- b) gli alberi con diametro del tronco, misurato a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 30 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
- c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
- d) gli alberi e gli arbusti posti in sostituzione obbligatoria di quelli abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
- e) le siepi campestri, fatto salvo il taglio periodico delle ceppaiae;
- f) le aree a bosco, con superficie superiore a 200 mq.

4. Nel caso in cui gli alberi e gli arbusti di cui sopra, le siepi campestri, i filari di alberi e i boschi vengano distrutti o danneggiati senza che ciò avvenga nell'ambito di un'attività autorizzata, il soggetto responsabile è tenuto ad effettuare interventi di ripristino secondo le indicazioni del competente Ufficio comunale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

5. In caso di morte dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie, il Comune concorda con il proprietario la messa a dimora di nuovi esemplari, consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, ricorrendo

eventualmente ai criteri di compensazione ambientale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. Gli alberi e gli arbusti nonché gli agglomerati vegetali oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono soggetti anche alle prescrizioni e alle procedure previste dalle norme medesime.

Articolo 4 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I soggetti pubblici e privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni, soltanto per esemplari che abbiano dimensioni inferiori a quelle di seguito riportate:

Tabella E

CLASSE DI GRANDEZZA	SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE - MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Al di sopra delle suddette soglie dimensionali, per poter abbattere degli alberi occorre inoltrare domanda all’Ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi prima dell’abbattimento. In assenza di comunicazioni dell’Ufficio competente entro i successivi 15 giorni lavorativi, la domanda si intende accolta. Nel caso di alberi ed arbusti di pregio, indicati al successivo art. 9, non si applica il “silenzio – assenso” ed il Comune ha l’obbligo di rispondere con un provvedimento, di autorizzazione o di diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda

Art. 5 Comportamenti vietati

1. Nelle aree verdi, sia pubbliche sia private, curate, coltivate o in stato di abbandono che siano, è vietato:

- a) lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli arbusti e degli alberi, anche se cresciuti spontaneamente; in particolare, sono vietati sali, acidi, oli, siano essi vegetali o chimici, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- b) l’uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione delle superfici pavimentate, destinate al pubblico transito.
- c) il deposito di fusti o bidoni contenenti prodotti chimici e carburanti;
- d) la combustione di sostanze e materiali, fatto salvo quanto ammesso dalla Regione Lombardia in attuazione dell’art. 12 bis della l.r. 24/2006;
- e) l’accensione di fuochi lungo le sponde di canali irrigui, strade, confini, ecc., al fine di impedire o ridurre la crescita della vegetazione;
- f) l’accatastamento di materiale infiammabile, fatta eccezione per la legna lasciata a stagionare;
- g) il danneggiamento degli alberi mediante tagli, lacerazioni, scortecciamenti e rotture di qualsiasi parte della pianta.

Art. 6 Distanze minime d’impianto

1. Le distanze minime che devono essere rispettate dai confini con un’altra proprietà privata o con una strada interna al centro abitato sono le seguenti:

- a) almeno 3 metri se trattasi di albero con altezza superiore ai 15 metri;
- b) almeno 2 metri se trattasi di albero con altezza superiore ai 10 metri;
- c) almeno 1 metro se trattasi di alberi e arbusti con altezza superiore ai 2,5 metri;
- d) almeno 0,5 metri se trattasi di arbusti non più alti di 2,5 metri

In caso di nuovo impianto, se il confine coincide con il fabbricato di un'altra proprietà, tali distanze devono essere raddoppiate.

2. Le distanze minime che devono essere rispettate dalle strade esterne al centro abitato sono quelle indicate dall'art.26, commi 6, 7, 8 e 9 del DPR 495/1992.

3. Le distanze minime che devono essere rispettate dalle infrastrutture sono le seguenti:

Linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449¹ articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto.

Utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate, di norma, le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene. Deve comunque essere evitata la posa di servizi a rete nel sottosuolo delle fasce verdi che costeggiano le strade, con particolare riguardo alle strade di nuova formazione.

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 3 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 3 metri
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	> di 2,5 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 2 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	> di 1,5 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella. Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
Alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
Siepi	> 1,50 metri	6 metri
Siepi	< 1,50 metri	5 metri

¹ D.M. 21 marzo 1988, n. 449: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne".

Articolo 7 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè la vegetazione non superi i limiti consentiti, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando la sporgenza dei rami sia a quota superiore a m 5,00 rispetto al medesimo.
2. Nel caso in cui del materiale vegetale derivante da alberi piantati su terreni laterali cada sul piano stradale per effetto di intemperie o per altra causa, i proprietari o conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, fatta salva la loro responsabilità per i danni eventualmente causati.
3. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari, che devono risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate dalle radici sono ad esclusivo carico dei proprietari degli alberi.
4. Il Comune può imporre il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche, previa verifica della possibilità di eliminare in altro modo le suddette situazioni.
5. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto nei commi precedenti, gli interventi potranno essere eseguiti dal Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

CAPO II: TUTELA DI PARCHI, GIARDINI ED ESEMPLARI DI PREGIO Articolo 8 -

Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio pubblici e privati

1. Per parco o giardino di pregio si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta elementi di pregio e, pertanto, la sua salvaguardia rappresenta un interesse pubblico.
2. Il Comune di Treviglio, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, individua i parchi e i giardini di pregio presenti sul territorio comunale, cataloga le essenze arboree ed arbustive in essi presenti, indica le modalità per la loro corretta tutela e, ove possibile, per la loro valorizzazione. Si individuano come parchi e giardini di pregio tutte le aree verdi:
 - sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 *"Tutela delle cose d'interesse artistico o storico"*, poi sostituita dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"* e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
 - i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della Legge n. 1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 ed inseguito dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004).
3. Nei parchi e giardini di pregio storico è vietata la realizzazione di costruzioni, opere interrate o altro, salvo che possa essere assicurata, con perizia di un tecnico specializzato, la salvaguardia delle alberature e degli arbusti presenti in superficie. La tutela si riferisce non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nel parco o giardino (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.).
4. Le operazioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dei parchi e dei giardini di pregio devono essere precedute da uno studio che tenga conto di tutti gli elementi che caratterizzano il parco o il

giardino storico e devono essere finalizzate a conservare l'identità del giardino stesso. L'abbattimento di alberi ed arbusti può essere autorizzato solo per rimuovere esemplari estranei al contesto o per prevenire la diffusione di elementi patogeni o per ragioni di stabilità. A tal fine, tutti gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria, devono essere previamente autorizzati dal competente Ufficio comunale, che è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere della Commissione per il Paesaggio ed, eventualmente, di una controperizia. In caso di abbattimento di alberi ed arbusti, si applica quanto previsto dall'art.11. E' fatta salva la necessità, qualora l'area sia sottoposta a vincolo ministeriale, di autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze.

Articolo 9 - Individuazione degli arbusti e degli alberi di pregio

1. Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, dovranno essere censiti tutti gli arbusti e gli alberi di pregio che non siano già inclusi nei parchi o giardini di cui sopra. Coloro che desiderano segnalare un albero con caratteristiche di pregio possono rivolgersi al competente Ufficio tecnico comunale, che metterà a disposizione un'apposita scheda.

2. Le schede pervenute verranno valutate dal suddetto Ufficio e, se le caratteristiche dell'esemplare saranno giudicate tali da poterlo riconoscere come albero monumentale, secondo l'art.12 della legge regionale 10/2008, verranno inviate alla Provincia per la valutazione prevista. Il riconoscimento di albero monumentale o di arbusto/albero di pregio viene comunicata dal competente Ufficio comunale ai proprietari e comporta l'immediato divieto di abbattimento, che dovrà essere autorizzato dalla Provincia, in caso di albero monumentale, o dal Comune, in caso di arbusto/albero di pregio.

Articolo 10 - Criteri per la qualificazione degli alberi di pregio

1. Il competente Ufficio comunale decide l'inserimento di ogni esemplare nell'Elenco degli arbusti e degli alberi di pregio della Città di Treviglio sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione: gli arbusti devono avere uno sviluppo in volume pari a 5 mc; gli alberi devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- averti un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

Articolo 11 - Interventi sugli arbusti e sugli alberi di pregio

1. I proprietari degli arbusti o degli alberi inseriti nell'Elenco di cui al precedente articolo sono tenuti a rimuovere, ove possibile, le cause che possono compromettere la condizione vegetativa degli alberi. In caso di inerzia protratta per almeno 30 giorni dalla comunicazione di rilevazione della causa di danno o in caso urgente, l'Amministrazione Comunale può effettuare gli interventi necessari in danno del proprietario.

2. Gli arbusti e gli alberi di pregio possono essere abbattuti solo per prevenire la diffusione di elementi patogeni o per ragioni di stabilità. In caso di rischio di caduta, devono essere preventivamente valutati gli

interventi per la loro messa in sicurezza.

3. Eventuali interventi di abbattimento, di riduzione drastica della chioma o dell'apparato radicale o di messa in sicurezza devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta. E' facoltà del Comune chiedere controperizie.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione deve prescrivere le modalità da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

5. Il proprietario di arbusti o alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

6. La potatura degli arbusti e degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata in conformità alle indicazioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 12 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Per ogni abbattimento di arbusti o alberi di pregio, autorizzato o meno, devono essere poste a dimora altri esemplari, secondo le indicazioni dell'Ufficio competente, assicurandone la corretta manutenzione.

2. Qualora non sia possibile od opportuno effettuare tale compensazione all'interno della stessa area, i nuovi esemplari devono essere messi a dimora in luoghi diversi, pubblici o privati, purché sia possibile assicurare la cura necessaria all'atteggiamento e allo sviluppo vegetativo. Le piante abbattute senza autorizzazione devono essere sostituite in misura doppia.

3. Il Comune si riserva la possibilità di indicare luoghi d'impianto pubblici o soggetti ad uso pubblico, da utilizzare per tale compensazione.

CAPO III CONDUZIONE DI AREE IN AMBITO AGRICOLO

Articolo 13 - Interventi di riassetto idrogeologico

. Gli interventi per il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la realizzazione di sentieri, ecc. dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni". Qualora ciò non sia ritenuto opportuno, il progettista ne dovrà illustrare le motivazioni in apposita relazione tecnica e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare.

Articolo 14 - Norme di tutela per le aree a conduzione agricola

1. Le pratiche colturali devono essere compatibili con l'esigenza di tutelare:
 - le siepi e le macchie arbustive, fatta salva la possibilità di periodici interventi di potatura, anche per la produzione di legna da ardere;
 - gli alberi e gli arbusti (isolati, in gruppo o a filare) e le aree a bosco;
 - le vie d'acqua minori (rogge e riali);
 - le zone umide, i canneti.
2. Qualora il mantenimento degli esemplari e degli habitat di cui al comma 1 sia pregiudizievole per il

pieno sviluppo delle coltivazioni limitrofe o per il normale uso dei macchinari o per altre esigenze connesse alla produttività dell'azienda agricola, il Comune compensa l'onere che grava sull'impresa stessa secondo modalità definite in un'apposita convenzione. L'elenco degli esemplari oggetto di convenzione per la loro tutela deve essere costantemente aggiornato e reso visibile a tutti i cittadini.

3. In tutte le aree agricole è vietato:

- intubare o cementificare il fondale e le sponde delle rogge e dei riali se non in coincidenza dei punti di presa d'acqua o degli attraversamenti stradali e ferroviari;
- mettere a dimora, al di fuori dell'ambito di stretta pertinenza dell'abitazione, essenze vegetali di tipo esotico o comunque diverse da quelle autoctone o naturalizzate.

Gli interventi eseguiti in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti all'obbligo di ripristino.

4. Il Comune può concordare direttamente con i conduttori delle aree agricole alcune attività di ordinaria manutenzione ritenuti utili per migliorare la tutela del patrimonio vegetale o per favorire la fruizione da parte dei cittadini.

Articolo 15 – Potatura e gestione del verde spondale di rogge e riali

1. Il taglio degli alberi sulle sponde di rogge e riali deve essere oggetto di preventiva comunicazione, ai sensi dell'art.57 del Regolamento di Polizia Urbana, mediante apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio comunale per la tutela e la gestione del verde.

2. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde di rogge e riali, qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

3. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde e di nuovi percorsi ciclopedinati dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrievazione delle acque meteoriche.

CAPO IV: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 16 - Finalità e ambito di applicazione

Le norme del presente Capo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Esse si applicano a tutte le aree verdi di proprietà o in gestione al Comune, così come alle aree verdi di proprietà o in concessione a privati ma soggette ad uso pubblico, fatte salve le norme specifiche contenute nelle relative convenzioni.

2. L'Amministrazione Comunale promuove le attività non lucrative delle organizzazioni ed associazioni locali che valorizzano le funzioni didattico-ricreative delle aree verdi.

Articolo 17 – Fruizione di parchi e giardini

1. In tutti gli spazi destinati a verde pubblico l'accesso del pubblico è libero nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse specifiche disposizioni. Nel caso di parchi e giardini con accesso regolamentato, l'orario di apertura e chiusura deve essere reso noto mediante appositi cartelli collocati nei punti di ingresso.

2. I parchi, i giardini e tutti gli spazi destinati a verde pubblico sono riservati al gioco libero, al riposo,

allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. Eventuali limitazioni, basate sulle caratteristiche delle singole aree verdi e del contesto in cui sono inserite, devono essere rese note mediante cartelli ben visibili, posizionati in loco.

3. All'interno dei giardini e delle aree verdi pubbliche può essere autorizzato lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo e culturale che non implichino l'uso di attrezzature tali da compromettere la qualità del manto erboso, delle essenze vegetali e degli elementi di arredo. Sono escluse le manifestazioni di tipo motoristico e ciclomotoristico.

Articolo 18 - Giochi e attività sportive

1. I giochi con la palla, il pattinaggio, lo skate, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggiava, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle strutture, sono consentiti nelle sole aree predisposte per questi usi.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

3. Il genitore è tenuto a verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore e, in caso di riscontro positivo, è tenuto a segnalarlo agli uffici comunali.

4. Il Comune è tenuto a verificare almeno una volta l'anno, lo stato delle attrezzature (giochi, attrezzi ginnici, panchine, gazebo, ecc) presenti nelle aree verdi secondo le norme europee EN 1176 e EN1177. Tali controlli dovranno risultare da uno specifico report conservato presso il competente Ufficio dei Lavori Pubblici. Le attrezzature che non possono essere prontamente riparate o sostituite devono essere rimosse.

Articolo 19 - Accesso di veicoli a motore

1. L'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore è consentito, esclusivamente sui percorsi predeterminati, solo per:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti.

Articolo 20 – Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali

1. Nelle aree verdi di proprietà o in gestione al Comune è vietato:

- a) gli scavi, il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzati;
- b) la distruzione e il danneggiamento di alberi e arbusti (anche mediante l'apposizione di legacci, l'inserimento di chiodi, l'intaglio della corteccia, ecc.) e del loro apparato radicale;
- c) la raccolta di fiori, bulbi, radici, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, terreno;
- d) il calpestio delle aiuole fiorite;
- e) l'apertura di varchi nelle siepi e nelle recinzioni;
- f) la copertura o l'imbrattamento della cartellonistica;
- g) il danneggiamento dei giochi o elementi di arredo;
- h) l'uso di fionde, cerbottane, archi e frecce;

- i) l'uso di veicoli a motore, salvo i casi di cui all'art. 19;
 - j) l'affissione sui tronchi degli alberi e degli arbusti di volantini, manifesti, ecc., ad esclusione di quelli affissi dal Comune per esigenze contingenti e delle targhe di riconoscimento botanico;
 - k) la messa a dimora di piante ed arbusti senza l'assenso del competente Ufficio comunale;
 - l) il pascolo di animali;
 - m) il campeggio, l'accensione di fuochi;
 - n) le operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
 - o) introdurre cani, anche se di piccola taglia e tenuti al guinzaglio, nelle aree gioco e nelle fontane.
2. E' fatta salva la possibilità che alcuni degli interventi di cui sopra siano consentiti per la realizzazione di percorsi di gioco, impianti ginnici, strutture per l'osservazione naturalistica, ecc, approvati dal Comune. L'allestimento di attrezzature per il pic-nic è consentito solo nelle aree autorizzate.

TITOLO II: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

CAPO I GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

Articolo 21 – Programmazione del Verde Pubblico Urbano

1. Gli interventi sul Verde Pubblico Urbano devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e devono essere eseguiti in base ad una programmazione accurata, che garantisca le condizioni per:
- rendere sistematici e diffusi gli interventi di manutenzione e gestione del verde, adeguandoli ai criteri agronomici più aggiornati e alle tecniche culturali consolidate;
 - migliorare la qualità della vegetazione urbana, favorendone un normale sviluppo;
 - inserire specie vegetali adeguate al contesto, in modo da ridurre gli interventi di manutenzione;
 - ottenere una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo, utilizzando tutti gli spazi liberi a disposizione per collocarvi alberi e arbusti;
2. L'Amministrazione comunale monitora i costi per la gestione del verde ed assegna le risorse necessarie all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino, verificando la possibilità di coinvolgere nella manutenzione ordinaria anche soggetti privati disponibili non a titolo professionale, anche mediante la promozione di specifiche giornate dedicate al verde.

Articolo 22 - Lavori culturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Comune persegue il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, assicurando il controllo periodico degli esemplari che possono essere a rischio di caduta. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari o affittuari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
3. All'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una zona può essere destinata all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di

sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.

4. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni, Cooperative, Istituti scolastici, a Condomini o ad imprenditori agricoli (limitatamente alle aree condotte secondo i criteri delle coltivazioni agricole o forestali), la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche zone, anche al fine di ampliare il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

5. Nel corso dei lavori per la realizzazione o la manutenzione di qualunque opera pubblica, il Responsabile del procedimento deve garantire l'utilizzo di ogni cautela per non danneggiare aree verdi, zone o viali alberati e, nel caso in cui la ditta esecutrice non rispetti le prescrizioni impartite, deve applicare le penalità previste dal contratto d'appalto nonché segnalare i fatti all'Ufficio comunale competente che, effettuati gli opportuni controlli, propone gli interventi per ridurre i danni.

Articolo 23 – Sponsorizzazione delle aree verdi da parte di Privati

1. Al fine di contenere gli oneri per la gestione delle aree verdi, favorendo la partecipazione diretta dei privati, il Comune può disporre un avviso pubblico per mettere a disposizione degli interessati uno o più spazi verdi (aiuole, rotatorie, giardini, fioriere, ecc.) da allestire e/o da mantenere a titolo di sponsorizzazione. Nel caso più soggetti concorrono per la medesima area, viene data la preferenza alla proposta di maggiore qualità sotto il profilo progettuale, secondo il parere dell'Ufficio comunale competente. Gli assegnatari dell'area possono collocare presso l'area stessa una targa con il proprio nome o logo aziendale, in modo da rendere visibile il loro impegno.

2. L'affidamento dei lavori di cui sopra sono regolati da apposite convenzioni che prevedano:

- la salvaguardia degli alberi e degli arbusti esistenti, salvo i casi in cui siano in cattive condizioni;
- la descrizione dei lavori che verranno realizzati e delle essenze vegetali che verranno collocate; in caso di superfici superiori a 100 mq. La descrizione dovrà essere corredata da una planimetria con il progetto di intervento;
- le condizioni per la corretta manutenzione;
- il numero e la dimensione massima delle targhe collocabili, tenuto conto della necessità di assicurare un adeguata percezione delle essenze vegetali e di rispettare il Codice della strada;
- l'assunzione, da parte dello sponsor, di tutte le responsabilità per gli eventuali danni a cose e persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e di manutenzione.

3. Qualora l'assegnatario dell'area non rispetti una delle condizioni di cui sopra, il Comune provvederà a revocare l'affidamento, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art.24 Aree verdi soggette ad uso pubblico

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà comunale, i proprietari e i conduttori di aree verdi private di uso collettivo (aziende sanitarie o ospedaliere, chiese, oratori, impianti sportivi, complessi condominiali, aree militari, aree industriali, parchi naturalistici, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione dei relativi interventi di manutenzione, conformandosi alle indicazioni del presente regolamento, al fine di assicurare la qualità delle aree medesime ed evitare pericoli o danni ai confinanti o a coloro che transitano nelle zone contigue.

2. I progetti di costruzione o di manutenzione straordinaria che coinvolgono le aree verdi di cui sopra sono soggetti al parere del competente Ufficio comunale. Rientrano tra le suddette ipotesi anche gli interventi temporanei e quelli che interessano le strutture presenti nel sottosuolo.

Art. 25 Divieto di installazione di pannelli pubblicitari e di cartelli stradali

1. Le aree verdi di proprietà comunale (comprese le aiuole spartitraffico, le rotatorie stradali, i tornelli delle piante, ecc) , indipendentemente dalla loro dimensione e dal loro uso, potranno essere utilizzate per l'installazione di pannelli pubblicitari, di qualsiasi dimensione o materiale, compresa la possibilità della targa di cui all'art. 23, in caso di sponsorizzazione.

Le autorizzazioni dovranno essere formalmente rilasciate previa presentazione di progetto schematico relativo alle installazioni che si intendono realizzare da parte del soggetto richiedente. La presente disposizione si applica anche nel caso di aree date in uso, a qualsiasi titolo, a soggetti privati, enti, associazioni, ecc.

2. Le concessioni di spazi pubblicitari in aree verdi già in essere possono essere rinnovate alla loro scadenza, con le modalità di cui al comma precedente.

3. I pali su cui sono installati pannelli pubblicitari o informativi, i cestini portarifiuti, ecc., possono essere collocati all'interno dei tornelli degli alberi e devono sempre essere collocati ad una distanza minima di 1,5 metri dal tronco dell'albero. Le stesse distanze si applicano anche ai cartelli stradali.

CAPO II: DIFESA DELLE PIANTE IN AREE PUBBLICHE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI CANTIERE

Articolo 26 - Classi di grandezza e zone di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATORITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

La zona di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Zone di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Articolo 27 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle aree verdi e delle banchine alberate

1. Le autorizzazioni per l'utilizzo a qualsiasi uso delle aree verdi e delle banchine alberate devono essere rilasciate sentito l'Ufficio competente per la tutela e la gestione del verde, in modo da assicurare la massima permeabilità del terreno e il rispetto degli esemplari arborei presenti.

2. Le autorizzazioni e i pareri di cui sopra tengono conto dei criteri di seguito indicati, a cui devono attenersi anche i progetti che riguardano le opere pubbliche.

Situazioni esistenti

- a) Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che

possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
 - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- b) Le pavimentazioni da collocare nelle zone di pertinenza degli alberi devono essere permeabili e deve essere mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C: Superficie minima di salvaguardia

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

c) Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, i progetti dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, indicando le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni del competente Ufficio comunale, finalizzate alla tutela delle alberature.

Nuovi progetti

a) Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
 - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- b) Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, nel rispetto delle prescrizioni del competente Ufficio comunale relative alle modalità di esecuzione dei lavori e a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	10 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	6 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Articolo 28 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1. I lavori di scavo e di manomissioni delle aree verdi e alberate della Città per la posa o la manutenzione dei servizi a rete devono essere autorizzati dal Comune, previo parere dell'Ufficio competente per la tutela e la gestione del verde.
2. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da progetti che precisino gli interventi da effettuare e le modalità per contenere gli eventuali danni al patrimonio arboreo; devono essere allegati i seguenti elaborati:
 - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;
 - il numero complessivo, la tipologia e la dimensione dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 30 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
 - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso) e ad indennizzare il Comune nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - una dettagliata documentazione fotografica;
3. L'esecutore dei lavori affidati dal Comune o per conto del medesimo ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori presenti in cantiere (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) delle prescrizioni tecniche disposte. Copia delle stesse disposizioni deve essere conservata in cantiere a disposizione di tutti gli operatori.
4. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, il Comune può chiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Articolo 29 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nei cantieri per la realizzazione di lavori pubblici o situati su aree pubbliche è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse è vietato:
 - a) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - b) i lavori di scavo con mezzi meccanici, al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici vanno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa deve essere effettuata con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
 - c) l'affissione diretta sui tronchi, con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale in estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - d) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura;

- e) il deposito di materiale o manufatti per costruzione nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Articolo 30 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a) a 3 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
 - b) a 2 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Il Comune può aumentare le distanze sopra indicate in caso di situazioni particolari fragilità, mentre può concedere deroghe per:
 - a) gli scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici di interesse pubblico che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
 - b) gli scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
 - c) gli adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
3. Le deroghe devono prevedere l'obbligo di realizzare gli scavi in modo graduale, utilizzando attrezzi manuali in prossimità dell'apparato radicale; quest'ultimo deve essere individuato per tempo grazie a soffiatori ad alta pressione o ad aspiratori, in modo da consentire la salvaguardia o la potatura e la disinfezione.
4. In tutti i casi devono osservate precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo. Le radici affioranti devono essere coperte con un telo umido. Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di una settimana. In caso di interruzioni dei lavori, gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
5. Le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso vengano messi a dimora alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 31 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
2. Nel caso risulti impossibile realizzare una recinzione per i singoli alberi, la protezione deve interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco per formare una gabbia sull'intera circonferenza, previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
3. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. Tutti i sistemi di protezione dovranno

essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 32 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1. Le aree pubbliche destinate a bosco, parco, giardino, aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi non possono essere concesse in uso, anche temporaneo, per deposito di materiale.
2. In caso di necessità, legata a fattori logistici non altrimenti risolvibili, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico prescrive, su parere dell'Ufficio tecnico competente per la gestione del verde, le modalità e gli adempimenti necessari a cui il concessionario deve attenersi.
3. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 33 – Strutture provvisorie

1. L'installazione di strutture provvisorie all'interno di giardini e aree verdi pubbliche deve avvenire previo parere dell'Ufficio comunale competente per la tutela e la gestione del verde.
2. Tali strutture devono essere montate alla distanza minima di 2 metri dal tronco dell'albero e devono essere appoggiate al suolo senza comportare scavi o danni ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 34 - Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di automezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura² sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

Articolo 35 – Interventi sulla falda idrica

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

CAPO III: ALBERATURE

Articolo 36 – Criteri di potatura

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. Questa deve essere limitata alla rimozione delle porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari, danni meccanici o meteorici, che possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità, dato che l'obiettivo fondamentale della

² Compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede.

potatura è quello di favorire la crescita di piante sane, piacevoli alla vista, con il massimo sviluppo possibile della chioma, compatibilmente con l'ambiente circostante.

2. La potatura viene altresì disposta per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo alla circolazione stradale, che sono eccessivamente vicine agli edifici o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti, con la cartellonistica stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti. In particolare, gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

3. Il Comune deve provvedere alle potature con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare tagli di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

4. Esistono diverse tecniche di potatura che devono essere eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

Articolo 37 - Abbattimento di alberature pubbliche

1. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale è consentito esclusivamente nei casi di comprovato pericolo per le persone, per la viabilità, per danni a strutture edili e sottoservizi, o per esigenze fitopatologiche. Gli interventi devono essere effettuati utilizzando tutte le precauzioni e le attrezzature necessarie per evitare la diffusione di fitopatologie, danni alle persone o ai manufatti.

2. L'abbattimento deve essere disposto previo parere dell'Ufficio comunale competente per la tutela e la gestione del verde, che deve valutare anche l'opportunità del trapianto in un altro luogo. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altri di specie idonea al sito d'impianto, anche diversa da quella degli alberi abbattuti, in modo da evitare che si ripetano gli effetti patogeni già verificatisi in situ e che si abbiano problemi di ingombro durante la crescita.

3. Qualora non sia possibile la sostituzione in loco l'Ufficio competente per la tutela e la gestione del verde dovrà calcolare il valore ornamentale ed ambientale delle alberature abbattute ed assumerlo come

valore base per programmare un intervento compensativo da porre in essere in un'area il più prossima possibile al sito precedente. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra.

Articolo 38 - Il rinnovo programmato delle alberature

1. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:
 - a) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
 - b) il progressivo invecchiamento degli esemplari determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie e, a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, una progressiva perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica, aumentando il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
 - c) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
 - d) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
2. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, il Comune valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, deve essere programmato il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado, verificato con le più moderne tecniche di controllo, al fine di valutare la vitalità residua delle piante e conoscere l'andamento dei rischi di caduta dei diversi esemplari.
4. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le azioni da svolgere sono le seguenti:
 1. analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
 2. analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
 3. definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio che possono rappresentare una memoria storica del sito;
 4. scelta delle specie da impiantare;
 5. pianificazione dell'intervento in relazione al contesto di inserimento per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento;
 6. programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 20-25 misurata ad un metro di altezza dal colletto.
 7. valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.
5. Il Comune procede al rinnovo dell'alberatura non prima di 30 giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso, affisso all'Albo pretorio e in prossimità degli alberi stessi, in modo da dare la possibilità ai cittadini di presentare osservazioni e proposte.

Articolo 39 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberature

1. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni di cui agli articoli 26 e 27 del presente Regolamento creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
2. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

CAPO IV: NUOVE AREE VERDI

Al fine di agevolare la redazione di progetti coerenti con le esigenze di tutela e di valorizzazione del verde, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano i criteri che dovranno essere osservati dagli Uffici tecnici comunali per l'elaborazione diretta dei progetti, per l'approvazione dei progetti di iniziativa privata, per la redazione dei disciplinari d'incarico e dei capitolati d'appalto relativi alle aree verdi e alle alberature ad uso pubblico.

Art. 40 – Criteri generali di progettazione

1. La progettazione del verde pubblico o del verde privato inserito in piani attuativi deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento. Tale conformità deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica allegata al progetto.
2. Il soggetto proponente deve svolgere un'analisi preliminare sulle condizioni del suolo, sulla vegetazione presente, sui servizi collocati o da collocare nel sottosuolo e sulle vocazioni funzionali dell'area verde, in modo da progettare l'impianto vegetazionale e il programma di manutenzione in base ai vincoli e alle potenzialità del sito, tenendo presente che la capacità di mantenere un'alta qualità estetica e di contenere i costi di manutenzione dipendono dalle scelte progettuali. Per questo, occorre privilegiare specie vegetali resistenti alle fitopatie e a bassa manutenzione, come quelle autoctone o naturalizzate, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.
3. Le nuove aree verdi devono essere programmate e progettate con l'obiettivo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato. Nelle zone limitrofe a rogge e riali e nelle aree con elementi di naturalità diffusa, i nuovi impianti vegetali dovranno essere adeguati al contesto paesaggistico e all'ecosistema un cui vengono inseriti.
4. In ogni intervento edilizio che comporti un significativo incremento volumetrico, la porzione di area destinata a superficie drenante deve essere destinata a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto; qualora lo spazio disponibile non lo consenta, devono essere messi a dimora degli arbusti.
5. I progetti elaborati dagli Uffici comunali che prevedono la realizzazione di nuove aree verdi o che influiscono su quelle esistenti, devono essere valutati anche dall'Ufficio competente per la tutela e la gestione del verde, che dovrà partecipare anche alla direzione lavori. Lo stesso dicasi per i progetti non elaborati dagli Uffici comunali.

Articolo 41 - Scelta delle specie vegetali per aree urbane

1. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti in aree urbane dovrà

privilegiare, oltre alla valenza estetica, le seguenti caratteristiche:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza agli agenti inquinanti, alle malattie, ai parassiti di qualsiasi genere, possibilmente già riscontrata in situazioni simili;
- la capacità di contenere la diffusione del rumore e le polveri, grazie ad una massa vegetale densa che si sviluppa lungo tutta l'altezza desiderata;
- l'assenza di frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti;
- la mancata propensione allo sviluppo di polloni allergizzanti e di radici superficiali;

Articolo 42 - Scelta degli alberi in vivaio

1. Gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo. In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento. Le piante in contenitore hanno il vantaggio di essere svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla ma, generalmente, hanno passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi, possono aver generato radici strozzanti. Il ricorso ad esse è ammesso quando sia necessario assicurare un pronto "effetto", con l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde.

2. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

3. Le piante in zolla devono avere avuto un adeguato numero di trapianti (di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) ed il loro tronco deve avere una circonferenza compresa preferibilmente tra 18-20 e 20-25 centimetri. Inoltre, gli alberi da mettere a dimora, ed in particolare, gli esemplari per le alberature, devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri.

4. Il rispetto di questi criteri dovrà essere accertato da un Tecnico comunale prima in vivaio e poi sul luogo d'impianto, al fine di verificare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

Articolo 43 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;

- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
 - assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
 - pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
 - mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
 - effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, con adeguati sistemi di tutoraggio, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto in base al contesto (palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo, ecc.) e deve essere rimosso non appena la pianta risulti adeguatamente ancorata al suolo, in modo da evitare ogni interferenza con lo sviluppo del tronco.

Articolo 44 - L'utilizzo degli arbusti

L'impiego degli arbusti può essere particolarmente utile, grazie all'effetto decorativo delle specie con fiori e frutti ornamentali, per mascherare scorci privi di valore estetico, ecc. I principali criteri da seguire per la loro messa a dimora sono i seguenti:

- collocare 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
 - evitare la collocazione in punti ove diverrebbe più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
 - impiegare rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che arbusti sparsi;
8. pacciamare con materiale di origine vegetale (lapillo vulcanico o corteccia) raggiungendo uno spessore non inferiore a cm 15.

Articolo 45 - Il verde per parcheggi

1. In caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve includere le prescrizioni di seguito indicate.

Superfici e distanze

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 20% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o in presenza di scorci di notevole interesse architettonico.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli precedenti.

Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 18-20 di circonferenza.

In caso di mancato attecchimento il titolare del parcheggio è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea alla messa a dimora.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei non possono interessare superfici alberate e devono essere collocati a una distanza dal tronco degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 31. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata.

Specie adatte e tipologie di impianto per le aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose -deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.

Sono sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis, la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, scarsa capacità ombreggiante o scarsa resistenza del legno.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Articolo 46 - Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

A) Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Qualora la presenza di servizi a rete renda problematico lo sviluppo degli alberi o la loro manutenzione, si potrà decidere di alberare solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle reti stesse. In tali casi, lungo i viali con asse Est-Ovest dovrà essere privilegiato l'impianto sul lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento. La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo. Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

B) Ingombri e superfici a disposizione

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: alberi di terza grandezza
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: alberi di seconda grandezza
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi di prima grandezza

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli articoli 26e 27.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

Articolo 47 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione³ in attuazione delle direttive europee. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.
2. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
 - installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - facile e sicura raggiungibilità e accessibilità;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - creazione di aree di incontro per promuovere la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione.

Articolo 48 - Impianto di irrigazione

1. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, ecc.) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre la massima attenzione per realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che carrabile.
2. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standarizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

CAPO V: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 49 - Criterio della prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, il Comune e i privati sono tenuti a prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Fra le metodologie di prevenzione vanno incluse quelle volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
2. La prevenzione deve essere attuata anche mediante:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;

³ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti...."; alla norma UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi articolo 26) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

Articolo 50 - Salvaguardia fitosanitaria

1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni di piante mancanti) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate; per specie (vedi cancro colorato: *Platanus*, ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopravvenga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
3. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
4. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi eventualmente di un esperto, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali,⁴ alla lotta biologica⁵ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere praticati solo nei casi di estrema necessità e dove i due metodi di lotta precedentemente citati risultino insufficienti. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque⁶.

Articolo 51 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è consigliato l'uso di prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.
2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

⁴ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

⁵ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

⁶ Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
 - scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
 - assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento
3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.). E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore notturne o comunque di minore transito.
4. Gli Enti o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente l'Ufficio Ambiente comunale e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
5. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
6. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.
7. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

TITOLO III: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 52 – Vigilanza e Sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, alla Polizia Locale e, qualora operanti, alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate nel prospetto di seguito riportato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.
3. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articolo 53 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il..... entra in vigore dal....., come previsto dallo Statuto del Comune.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

SANZIONI

Articolo	Illecito	Sanzione
4	Abbattimento non autorizzato di un albero	Da 100 a 300 €
5	a) Spargimento di sostanze nocive per gli alberi e arbusti	Da 300 a 500 €
5	b) Uso improprio di prodotti diserbanti e di sale	Da 200 a 400 €
5	c) Deposito di fusti o bidoni contenenti prodotti chimici e carburanti	Da 200 a 400 €
5	d) Combustione di sostanze di qualsiasi natura	Da 200 a 400 €
5	e) Accatastamento di materiale infiammabile	Da 100 a 300 €
5	f) Danneggiamento degli alberi	Da 100 a 300 €
7	Mancata rimozione del materiale vegetale caduto sulla strada	Da 50 a 200 €
11	Realizzazione interventi non autorizzati in parchi e giardini di pregio	Da 200 a 500 €
11	Abbattimento alberi e arbusti di pregio senza autorizzazione	Da 400 a 500 €
15	Abbattimento alberi su sponde e riali senza comunicazione preventiva	Da 100 a 300 €
18	Uso improprio dei giochi nei giardini e nelle aree pubbliche	Da 100 a 300 €
19	Uso improprio dei veicoli a motore nei giardini e aree pubbliche	Da 200 a 400 €
20	a), e), f), g), i), n) Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali	Da 100 a 500 €
20	b), c), d), h), j), k), m), o) Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali	Da 50 a 400 €
20	l) Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali	Da 200 a 500 €
28	1. Scavi e manomissioni non autorizzati	Da 150 a 400 €
28	3. Mancata informazione sulle prescrizioni per la tutela del verde	Da 100 a 400 €
29	a), b), d), Comportamenti vietati durante attività di cantiere	Da 150 a 500 €
29	c), e) Comportamenti vietati nelle aree verdi comunali	Da 100 a 400 €
30, 31	Mancato rispetto delle prescrizioni comunali	Da 150 a 500 €
32	Asportazione di terriccio e lavaggio betoniere	Da 150 a 500 €
33	Mancato rispetto delle prescrizioni per la posa di strutture provvisorie	Da 100 a 500 €
34	Costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza	Da 50 a 300 €
50	Mancata prevenzione della diffusione di malattie e parassiti	Da 100 a 500 €
51	Utilizzo di fitofarmaci invasivi o vietati o nel periodo di fioritura	Da 100 a 500 €